

Repubblica Italiana



CITTÀ DI BOJANO
Provincia di Campobasso

Numero Registro Generale 2

ORDINANZA DEL SINDACO
COPIA

Numero 2 del 11-01-2022

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE ALL'AUMENTO DEI CONTAGI COVID-19

CITTA' DI BOJANO
(Provincia di Campobasso)

Piazza Roma,153- 86021 Bojano (CB)

Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA nr. 02 del 11 gennaio 2022

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE ALL'AUMENTO DEI CONTAGI COVID-19

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell'infezione da Sars-CoV-2, ha dichiarato l'epidemia di Covid-19 una pandemia;
- con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, in ragione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, del 14 dicembre 2021 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Considerato che:

- continuano a pervenire all'Amministrazione comunale, molteplici segnalazioni, sia in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e salubrità ambientale, sia e soprattutto in ordine alle gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti, per lo più riferibili ad orari serali e notturni;
- il fenomeno è altresì largamente provato dai numerosi interventi delle forze dell'ordine, sovente allertate dalla stessa popolazione residente, che hanno riscontrato molteplici violazioni legate a tutti i fenomeni sopra descritti, come da informazioni aggiornate comunicate dalla Prefettura di Campobasso in data 30.11.2021 relativamente ai dati trasmessi dalle Forze di Polizia competenti sul territorio;
- alcuni residenti hanno presentato e reiterato numerose rimostranze circa gli episodi summenzionati;
- nei mesi scorsi, il fenomeno è stato controllato grazie a precedenti ordinanze di pari oggetto e contenuto e che, quindi, risulta necessario rinnovare;
- in ragione delle ulteriori misure restrittive stabilite dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, anche in assenza di eventi, spettacoli e concerti si rende necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché per contrastare il rischio di assembramenti in cui il Covid-19 abbia più opportunità di diffondersi, porre particolare attenzione al consumo di cibo e di bevande su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico;
- dopo le festività Natalizie e a tutt'oggi si è in presenza di un aumento esponenziale dei casi di positività al Covid-19 nella città di Bojano;

Dato atto

che la vendita di bevande alcoliche, anche da asporto, e il loro consumo talvolta eccessivo sulle aree pubbliche, oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro cittadino e dell'igiene urbana, sono spesso fonte di assembramento in più punti del territorio, in spregio anche alle disposizioni e linee guida di prevenzione e contrasto dell'epidemia da Covid-19, di recente rafforzate con l'introduzione di misure di contenimento suscettibili di cambiare al mutare della situazione epidemiologica nazionale e

regionale;

Considerate altresì le notizie diffuse a mezzo stampa, ormai da mesi, circa ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica tali da arrecare pregiudizio alla vivibilità e sicurezza urbana;

Considerati i numerosi danneggiamenti causati alle vetture di privati cittadini e a beni pubblici, specie nelle ore notturne tanto da spingere alcuni cittadini residenti a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine;

Ritenuto che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 desta preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche mediante l'attuazione di misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

Preso atto

- che è necessaria una limitazione degli orari di chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio cittadino;
- che è necessario adottare una regolamentazione in ordine alla somministrazione all'esterno dei locali che tenga conto delle richiamate esigenze di tutela dell'igiene, del decoro urbano e della sicurezza, prevedendo misure volte al contenimento dell'abbandono dei rifiuti e ad ogni altro fenomeno ad esso collegato;
- della necessità di vietare, dalle ore 22:00 del giorno 11 gennaio 2022 e sino alle ore 24:00 del 15 Febbraio 2022, il consumo e/o la detenzione su area pubblica o su area privata ad uso pubblico di cibo e di bevande (alcoliche e non);

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n.65;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n.447;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997;

Vista la Legge Regionale 27.9.1999, n.33;

Richiamato l'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il regolamento di polizia urbana;

Richiamato altresì il regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;

ORDINA

- che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ed esercizi affini) nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali, questi ultimi con vendita anche da asporto, e di circoli privati, siti nell'area urbana, osservino **l'orario di apertura alle ore 5:00 e chiusura entro e non oltre le ore 1:00**,
- nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici, è assolutamente **vietata la diffusione sonora all'esterno** ed i pubblici esercizi devono rispettare il D.P.C.M. del 14/11/97 e i limiti della zonizzazione acustica comunale pena l'irrogazione di specifiche sanzioni;
- nel rispetto e in conformità a quanto prescritto dall'art. 57 del "*Regolamento Comunale per la gestione*

dei rifiuti Urbani ed assimilati per la Pulizia del Territorio” derubricato “Pulizia delle aree esterne a Pubblici Esercizi”, altresì che i gestori dei pubblici esercizi ottemperino alle prescrizioni di cui al predetto articolo 57, il quale dispone che:

1. *I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico;*
2. *Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori;*
3. *I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica;*
4. *All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.”*

Pertanto, è fatto **obbligo** ai detti gestori di predisporre, al di fuori degli esercizi commerciali, idonei contenitori per la raccolta delle *cicche* di sigarette.

Altresì, su tutto il territorio cittadino:

- sono vietati, su tutto il territorio cittadino, su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico, assembramenti e il consumo di cibo e di bevande (alcoliche e non);
- è vietata la somministrazione o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per l'asporto in qualsiasi contenitore dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;
- è vietato portare al seguito, dalle ore 22:00 alle ore 6:00, bevande alcoliche e superalcoliche acquistate in precedenza e non destinate al consumo in locali o aree private;
- che gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari osservino l'orario di chiusura entro le ore 21,30;
- il divieto di vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l'asporto, nelle attività artigianali, di commercio ambulante nonché tramite distributori automatici, dalle ore 22:00 alle ore 06:00;
- obbligo all'aperto di indossare la mascherina.

DISPONE E PRECISA CHE

- i trasgressori agli obblighi stabiliti dalla presente ordinanza, saranno punite dalle autorità competenti, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con salvezza delle eventuali disposizioni sanzionatorie contenute in specifiche norme legislative o regolamentari ovvero di quelle richiamate dalla normativa per il superamento delle emissioni acustiche;
- la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Bojano, sito web istituzionale dell'Ente.

- siano intensificati la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone ad alto rischio di assembramenti.

- gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Campobasso;
- Regione Molise;
- A.S.R.E.M.;
- Questura di Campobasso;
- Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Campobasso;
- Comando della Polizia Locale di Isernia;
- Comando Compagnia Carabinieri di Bojano;
- Comando Stazione Carabinieri di Bojano;

IL SINDACO
Prof. Carmine Ruscetta

IL SINDACO
F.TO CARMINE RUSCETTA

N _____

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL MESSO COMUNALE
F.TO FIORINO ANTONIO NIRO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bojano, _____

IL SINDACO
CARMINE RUSCETTA
